



# **PROMEMORIA PROCEDURA D'AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI**



Il presente promemoria disciplina *l'ammissione di pezzi pirotecnici* delle categorie F1, F2 e F3 e fissa le prescrizioni vincolanti da osservare.

Il promemoria è disponibile in formato PDF sul sito <http://www.fedpol.admin.ch/> nella rubrica Sicurezza > Esplosivi / Pirotecnica.

# Indice

1.	Basi giuridiche.....	3
	<b>1.1. Normative federali .....</b>	<b>3</b>
	<b>1.2. Promemoria / Requisiti tecnici dell'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica.....</b>	<b>3</b>
2.	Campo d'applicazione e scopo.....	3
3.	Definizione .....	3
4.	Tipi di esame.....	3
5.	Procedura .....	4
	<b>5.1. Modalità d'ammissione .....</b>	<b>4</b>
	<b>5.2. Richiedente .....</b>	<b>4</b>
	<b>5.3. Documentazione.....</b>	<b>4</b>
	a) <b>Esame completo .....</b>	<b>5</b>
	b) <b>Esame abbreviato .....</b>	<b>5</b>
	c) <b>Dichiarazione CE di conformità .....</b>	<b>5</b>
	d) <b>Procedura per il cambiamento d'etichetta .....</b>	<b>6</b>
	<b>5.4. Campioni d'esame.....</b>	<b>6</b>
	a) <b>Esame completo .....</b>	<b>6</b>
	b) <b>Esame abbreviato .....</b>	<b>6</b>
	c) <b>Dichiarazione CE di conformità .....</b>	<b>6</b>
	d) <b>Cambiamento d'etichetta .....</b>	<b>6</b>
	<b>5.5. Comunicazione relativa all'ammissione / all'identificazione .....</b>	<b>7</b>
6.	Tasse .....	7
7.	Disposizioni finali.....	7

# 1. Basi giuridiche

## 1.1. Diritto federale

- a) Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl; RS **941.41**; <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19770064/index.html>)
- b) Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS **941.411**; <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20002454/index.html>)

## 1.2. Promemoria / Requisiti tecnici dell'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica

- Importazione di esplosivi e di pezzi pirotecnici
- Procedura d'ammissione per esplosivi per uso civile
- Condizioni per l'immissione sul mercato svizzero di fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3
- Vendita per corrispondenza di pezzi pirotecnici delle categorie F1, F2 e F3
- Requisiti tecnici (per i fuochi d'artificio messi a disposizione esclusivamente in Svizzera)

Disponibili all'indirizzo [https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/sicherheit/sprengstoff\\_pyrotechnik/pyrotechnische\\_gegenstaende/merkblaetter.html](https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/sicherheit/sprengstoff_pyrotechnik/pyrotechnische_gegenstaende/merkblaetter.html)

## 2. Campo d'applicazione e scopo

In virtù degli articoli 24 capoverso 2, 119a capoverso 5 e dell'allegato 16 OEspl i fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3 sono da sottoporre all'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica (UCEP) per ammissione e/o identificazione.

La procedura descritta nel presente promemoria si prefigge di impedire che vengano messi in commercio o resi accessibili a privati **pezzi pirotecnici di manipolazione poco sicura**.

## 3. Definizione

Per pezzi pirotecnici s'intendono prodotti pronti all'uso, non adatti al brillamento, che comprendono un elemento esplosivo o un dispositivo d'innescio (art. 7 LEspl). Essi si suddividono in:

- pezzi pirotecnici da spettacolo (fuochi d'artificio);
- pezzi pirotecnici per scopi professionali.

## 4. Tipi di esame

Sono applicate le seguenti procedure d'esame:

- **Esame completo** (art. 119a cpv. 5, allegato 16 OEspl)  
Per i pezzi pirotecnici che non sono stati sottoposti a una procedura di ammissione riconosciuta in Svizzera o a una procedura di conformità UE.
- **Esame abbreviato** (art. 119a cpv. 5, allegato 16 OEspl)  
Per i pezzi pirotecnici che sono stati sottoposti all'estero a una procedura d'ammissione riconosciuta dalla Svizzera.
- **Dichiarazione di conformità UE** (art. 24 OEspl)  
Per i pezzi pirotecnici con dichiarazione di conformità UE in virtù della direttiva europea.

### - **Cambiamento d'etichetta**

Per i pezzi pirotecnici già ammessi in Svizzera o la cui conformità UE è stata già riconosciuta, e quindi provvisti di un numero d'identificazione CH, che vengono immessi sul mercato per la prima volta o con una nuova etichetta.

### **Non sono ammessi:**

- i fuochi d'artificio che non soddisfano i requisiti del promemoria sulle condizioni per l'immissione sul mercato svizzero di fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3;
- i **fuochi d'artificio che scoppiano a terra**, ovvero tutti i petardi che non contengono una carica motrice o di emissione che, prima di scoppiare, li sposti a una determinata distanza;
- i cosiddetti «**lady-cracker**», più lunghi di 22 mm (7/8 pollici) e/o con un diametro superiore a 3 mm (1/8 pollici);

## **5. Procedura**

### **5.1. Modalità d'ammissione**

Le domande d'ammissione o d'identificazione di pezzi pirotecnici vanno presentate il prima possibile. A decorrere dalla ricezione dei campioni d'esame e della documentazione, la procedura di norma richiede per un:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| – esame completo                                      | 3 mesi (con campioni d'esame) |
| – esame abbreviato                                    | 2 mesi (con campioni d'esame) |
| – riconoscimento della dichiarazione di conformità UE | 2 mesi                        |
| – cambiamento d'etichetta                             | 1 mese                        |

Il richiedente deve presentare all'UCEP una domanda d'ammissione o d'identificazione per ogni singolo pezzo pirotecnico. **Il laboratorio di prova, dopo aver esaminato la documentazione, comunica al richiedente per iscritto il numero di campioni da inviare.**

### **5.2. Richiedente**

Le domande possono essere presentate dal **fabbricante** o da un **importatore**.

Il richiedente conserva i diritti e i doveri derivanti dall'ammissione e può cederli anche a terzi.

Le domande vanno effettuate tramite il modulo «domanda d'ammissione» e inviate, insieme agli allegati (ma senza i campioni), al seguente indirizzo:

**Ufficio federale di polizia (fedpol)**  
Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica (UCEP)  
3003 Berna

### **5.3. Documentazione**

Alla richiesta va allegata la seguente documentazione:

### a) **Esame completo**

- disegni di costruzione in scala con informazioni dettagliate sul montaggio (lista dei pezzi);
- descrizione precisa della composizione chimica degli elementi o delle cariche;
- attestazione della garanzia di qualità;
- attestazione che i pezzi sono stati scossi meccanicamente e stoccati al caldo (protocolli);
- layout dell’etichetta con indicazioni e istruzioni per l’uso in tedesco, francese e italiano (precisare cosa figurerà sul pezzo pirotecnico e cosa invece sull’imballaggio);
- campione fittizio senza etichetta con protezione della miccia (campione inerte), imballaggio di vendita od originario compreso.

### b) **Esame abbreviato**

- certificati esteri d’ammissione, comprese le basi decisionali pertinenti (autorizzazioni e rapporti sulle prove effettuate, inclusi gli allegati).

#### ***Qualora non siano inclusi nel rapporto sulle prove effettuate:***

- disegni di costruzione in scala con informazioni dettagliate sul montaggio (lista dei pezzi);
- descrizione precisa della composizione chimica degli elementi e delle cariche;
- attestazione della garanzia di qualità;
- per i pezzi pirotecnici che comportano il rischio di esplosione in massa: attestazione che l’imballaggio di vendita previsto è in grado di prevenire la propagazione dell’esplosione al proprio interno e ad altri imballaggi di vendita;
- attestazione che i test sono stati eseguiti anche su pezzi pirotecnici scossi meccanicamente e stoccati a caldo;
- attestazione che i sistemi d’accensione dei pezzi pirotecnici e il loro punto di accensione sono protetti contro l’accensione involontaria;
- layout dell’etichetta con indicazioni e istruzioni per l’uso in tedesco, francese e italiano (precisare cosa figurerà sul pezzo pirotecnico e cosa invece sull’imballaggio);
- campione fittizio senza etichetta con protezione della miccia (campione inerte), imballaggio di vendita od originario compreso.

### c) **Dichiarazione di conformità UE**

- attestato di esame «UE del tipo» inclusi gli allegati;
- rapporto sulla prova effettuata per l’attestato di esame «UE del tipo», inclusi gli allegati,  
qualora non siano inclusi:
  - disegni di costruzione in scala con informazioni dettagliate sul montaggio (lista dei pezzi),
  - descrizione precisa della composizione chimica degli elementi e delle cariche;
- rapporto di valutazione relativo all’attestato di esame «UE del tipo»;
- layout dell’etichetta con indicazioni e istruzioni per l’uso in tedesco, francese e italiano; (precisare cosa figurerà sul pezzo pirotecnico e cosa invece sull’imballaggio)
- campione fittizio senza etichetta con protezione della miccia (campione inerte), imballaggio di vendita od originario compreso.

#### **d) Procedura per il cambiamento d'etichetta**

- copia della decisione d'ammissione valida in Svizzera oppure indicazione del numero d'identificazione CH sulla domanda d'ammissione;
- nuove etichette del fuoco d'artificio e dell'imballaggio di vendita od originario; etichetta dell'imballaggio di assortimento (solo se sul fuoco d'artificio non figurano tutte le indicazioni e designazioni);

##### **Informazione concernente l'etichetta di un fuoco d'artificio**

L'etichetta deve essere presentata nella grandezza originale, stampata a colori (buona stampa). Se esiste già, occorre presentare l'etichetta originale.

##### **Informazione concernente l'etichetta di un imballaggio di vendita od originario ed eventualmente di un imballaggio di assortimento**

L'imballaggio può essere presentato ad esempio dopo essere stato stampato integralmente e a colori su un foglio A3. Se l'imballaggio stampato non corrisponde alla grandezza originale, occorre inviare anche le precauzioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso nella grandezza originale.

L'esame delle domande d'ammissione sottostà al segreto d'ufficio.

#### **5.4. Campioni d'esame**

Per l'esecuzione dell'esame è di regola necessaria la quantità seguente di campioni:

##### **a) Esame completo**

**33 pezzi** di cui  
13 pezzi dalla produzione  
10 pezzi scossi meccanicamente  
10 pezzi stoccati al caldo

Laddove necessario, il laboratorio di prova può richiedere ulteriori imballaggi di vendita. Per i test sulla propagazione dell'esplosione possono essere richiesti ulteriori campioni d'esame. I campioni devono essere contrassegnati in modo chiaro.

##### **b) Esame abbreviato**

**13 pezzi** dalla produzione

Laddove necessario, il laboratorio di prova può richiedere ulteriori imballaggi di vendita. Per i test sulla propagazione dell'esplosione possono essere richiesti ulteriori campioni d'esame. I campioni devono essere contrassegnati in modo chiaro.

##### **c) Dichiarazione di conformità UE**

**nessun pezzo**

##### **d) Cambiamento d'etichetta**

**nessun pezzo**

Se il numero dei campioni d'esame (e degli imballaggi di vendita o originari) inviati non è sufficiente, il laboratorio di prova può chiederne ulteriori.

### **5.5. Decisione d'ammissione / decisione d'identificazione**

Una volta concluso l'esame, al richiedente è comunicata per iscritto la **decisione** in merito **all'ammissione** o al riconoscimento e, in caso di decisione positiva, il **numero d'identificazione CH**.

Il numero d'identificazione CH deve essere stampato in modo chiaramente leggibile sul fuoco d'artificio e sull'imballaggio di vendita od originario. *Il numero d'identificazione CH deve essere indicato su ogni domanda relativa a un'autorizzazione d'importazione o di fabbricazione.*

**Il richiedente si impegna a non apportare alcuna modifica ai pezzi pirotecnici ammessi. Ogni modifica richiede una nuova valutazione.**

**Prima della prima importazione** occorre presentare all'UCEP una domanda di cambiamento d'etichetta conformemente alla procedura in materia. Non verrà rilasciata alcuna autorizzazione d'importazione finché la procedura di cambiamento d'etichetta non è conclusa.

## **6. Tasse**

Se non è stata definita una procedura di valutazione della conformità per un pezzo pirotecnico e quest'ultimo può essere ammesso in Svizzera conformemente all'articolo 119a capoverso 5 e all'allegato 16 OEspl, è riscossa una tassa che varia dai 50 ai 3000 franchi.

Per le procedure concernenti la dichiarazione di conformità UE e il cambiamento d'etichetta non è riscossa alcuna tassa.

Per le lacune riscontrate durante la sorveglianza del mercato sono riscosse tasse.

## **7. Disposizioni finali**

Il presente promemoria sostituisce tutte le versioni precedenti.

La procedura d'importazione si svolge conformemente al promemoria sull'importazione di esplosivi e di pezzi pirotecnici.

3003 Berna, 1° novembre 2016